

COMUNE DI STORNARA
Ufficio Tecnico

PIANO REGOLATORE
DEL CIMITERO COMUNALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

Visto il Sindaco :

Il dirigente del III. Settore

Il progettista
Arch. ELIO AIMOLA

Il dirigente del IV. Settore

Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Mandriani

Data:



Schema di convenzione

Con l'atto presente da valere a tutti gli effetti di legge tra:

Il Comune di STORNARA (Prov. Di Fg.) in persona _____

e il Sig. _____

Premesso:

che il Sig _____

ha presentato domanda al comune di STORNARA per ottenere la concessione di:

- aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite / aree per edicole funerarie / loculi / colombari; nel cimitero comunale, si conviene quanto appresso:

Art. 1 - Carattere demaniale della concessione

1) La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

2) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.

In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art. 2 - Durata della concessione

Le concessioni hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo, ad eccezione dei loculi, la cui durata è di 30 anni.

Le concessioni sessantennali saranno prorogate su richiesta da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, previo pagamento dei nuovi diritti di concessione.

Art. 3 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al III° settore LL.PP.

Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e quindi registrato nelle forme di legge.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

Art. 4 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste nel cimitero di Stornara, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite
- aree per sepolcreti
- loculi
- colombari

Art. 5 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro 30 giorni.
- b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati.
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie.
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 6 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi.

Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune.

Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli.

Art. 7 - Assegnazione , durata , decadenza

La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma e per la durata di trenta anni non rinnovabili.

Nel caso in cui il loculo ottenuto non sarà occupato dalla salma entro 30 giorni dal decesso o non vi verrà entro tale termine trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa.

Art. 8 - Scadenza

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, all'albo comunale, presso il cimitero e sul monumento funerario dodici mesi prima della scadenza.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il custode per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione del Servizio Cimiteri e pagamento delle relative spese.

In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune.

Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui alla scadenza del loculo trentennale, la salma ivi tumulata non abbia completato il periodo di mineralizzazione stabilito in trenta anni, trattandosi di tumulazione avvenuta negli anni successivi alla stipula del contratto, la concessione sarà rinnovata per le annualità residue. L'importo da pagare per gli anni residui sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per trenta la vigente tariffa di concessione trentennale.

Art. 9 - Reintegra d'ufficio

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale.

Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso del bene già concesso, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg., qualora i loculi stessi non fossero attualmente occupati da salme.

Il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione nella misura del:

- 50% per i primi 5 anni di utilizzazione;
- 20% dal 6° al 20° anno di utilizzazione;
- 10% per il restante periodo di utilizzazione.

Art. 10 - Concessione di colombari

La concessione di colombari per la sistemazione di resti e ceneri mortali viene rilasciata per l'immediato utilizzo da effettuarsi non oltre 30 gg.

CONCESSIONE DI AREE

Art. 11 - Modalità di assegnazione

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso sessantennale di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

La richiesta deve essere inoltrata, secondo il fac-simile predisposto dal III° settore LL.PP, in carta legale e presentata all'archivio generale.

Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Stornara.

Il servizio cimiteri provvederà ad inserirla nella relativa graduatoria.

Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta e al cimitero scelto.

Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.

Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.

Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti di cui all'art.40.

Art. 12 - Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse

- a) a una o più persone
- b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 13 - Condizioni per il rilascio.

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti. Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Art. 14 - Tempi di realizzazione dell'opera

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare in conformità alle tipologie allegare al piano cimiteriale.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare. L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori 12 mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 15 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art. 952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 16 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione.

Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 17 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 18 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 19 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

Art. 20 - Rinuncia di area con manufatto

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare attraverso atto di G.C. dopo aver individuato, con la procedura di cui al successivo 3° comma, il nuovo concessionario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutata secondo gli indici Istat, e l'aumento di valore che sarà stimato dal servizio cimiteri al momento della riconsegna del manufatto, ferma

rimanendo la facoltà per l'Amministrazione, tramite determina dirigenziale, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario e qualora questo non vi provveda la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario.

Il suolo ed il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere tra i primi 40 nella graduatoria degli aventi diritto già esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare all'Amministrazione comunale la propria disponibilità in merito a quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei primi 40 in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto si provvederà ad un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che sono in graduatoria e nel caso nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta entro 30 gg. si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art. 21 - Cointestazioni

- 1) L'assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.
- 2) Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

Art. 22 - Rateizzazioni

E' facoltà del Comune consentire ai soli propri dipendenti il pagamento rateale dal detrarsi sulle competenze mensili per un massimo di n°18 mesi applicando gli interessi vigenti al momento, delle tariffe di concessione di loculi ed ossari.